

DETERMINA N. 216/2024

SERVIZIO DI FONIA FISSA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA 5”.
PROROGA. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.660,00 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2025.
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. CIG 770814634E

il Segretario generale

Premesso che:

- con determina n. 116/2018 del 28 novembre 2018 l’Autorità ha affidato il servizio relativo alla fonia fissa alla società Fastweb S.p.A. in adesione alla Convenzione Consip “Telefonia 5”, per un corrispettivo pari a € 11.221,20, € 13.689,87 IVA compresa;
- con determina n. 81/2022 del 29 giugno 2022 è stata autorizzata la proroga, fino al 2 ottobre 2023, del contratto in argomento, in adesione alla convenzione Consip “Telefonia 5”, per un corrispettivo stimato massimo pari a € 3.500,00, oltre IVA, per complessivi € 4.270,00;
- con determina n. 195/2023 del 13 settembre 2023 si è proceduto alla proroga del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6-quinquies, comma 1-bis del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87, fino al 31 dicembre 2024, per un corrispettivo stimato massimo pari a € 3.500,00, oltre IVA, per complessivi € 4.270,00;
- il contratto è in scadenza il prossimo 31 dicembre;

Considerato che:

- il 25 ottobre 2024 Consip S.p.A. ha pubblicato l’avviso di preinformazione relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell’ ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione n° 3 (SPC ed. 3) – ID 2573”;
 - con tale avviso, Consip ha specificato che la data stimata della pubblicazione di un avviso o bando di gara nell’ambito della procedura in questione è il 28 febbraio 2025;
 - ad oggi pertanto non è possibile procedere all’utilizzo di strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali o regionali;
 - la situazione rappresenta, senza dubbio alcuno, un evento imprevedibile per l’Autorità e ad essa non imputabile;
 - risulta indispensabile garantire il funzionamento delle attività istituzionali dell’Amministrazione, assicurando la prosecuzione dei servizi senza interruzione in ossequio al più ampio principio costituzionalmente garantito di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Costituzione);
- Ritenuto di dover attivare, per ragioni di economicità ed efficienza, le procedure utili a garantire la temporanea prosecuzione dei servizi in oggetto, nelle more dell’avvio della preannunciata nuova iniziativa da parte di Consip e, dunque, dell’individuazione del nuovo fornitore;

Dato atto che:

- il fornitore si è reso disponibile a garantire all’Amministrazione la prosecuzione delle attività in essere, senza soluzione di continuità e per il tempo strettamente necessario, anche dopo la scadenza del 31 dicembre 2024

agli stessi patti e condizioni del Contratto Attuativo, come da nota in data 4 dicembre 2024, acquisita al protocollo ART con n. 125193/2024 in pari data;

- in caso di attivazione, per la categoria merceologica in argomento, di nuova Convenzione da parte di Consip o altra centrale di committenza, si procederà al recesso, salvo congruo preavviso;

- con nota via *e-mail* del 20 novembre 2024, l'Ufficio Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale (di seguito Ufficio ICT), ha quantificato, sulla base della spesa storica, il corrispettivo massimo presunto per l'anno 2025, pari a € 3.000,00, al netto dell'IVA;

Visti:

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo codice degli appalti), e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87, ed in particolare l'art. 6-*quinquies*;

- l'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede *"Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti."*;

- l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento, tra le altre, alla categoria telefonia;

- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis, comma 3, che dispone che le spese di importo pari o inferiore ad € 20.000,00 sono disposte con Determina a firma congiunta del Segretario generale e del responsabile dell'Ufficio Amministrazione (leggasi ora Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento), e l'art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo e l'art. 47 che prevede, tra i compiti assegnati all'Ufficio Amministrazione (leggasi ora Ufficio Risorse Umane e affari generali) quello di provvedere all'acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell'Autorità;

il Bilancio di previsione 2025, nonché pluriennale 2025 – 2027 dell'Autorità, approvato con Delibera dell'Autorità n. 182/2024 del 6 dicembre 2024 il quale presenta sufficiente disponibilità di fondi per sostenere la predetta spesa;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di prorogare il contratto attuativo in adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" con la società FASTWEB S.p.A., con sede in Milano, Via Caracciolo n. 51 (Codice fiscale e P. IVA: 12878470157), fino al 31 dicembre 2025, salvo recesso anticipato, in caso di attivazione di Convenzione Consip o di altra centrale di

committenza, per un corrispettivo stimato massimo pari a € 3.000,00, oltre IVA, per complessivi € 3.660,00, IVA compresa;

2. di impegnare la spesa di € 3.660,00 sul capitolo 40300, denominato “Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma” del Bilancio di previsione 2025, codice Piano dei Conti U.1.03.02.05.001, a favore di FASTWEB S.P.A., con sede in Milano, Via Caracciolo n. 51 (Codice fiscale e P. IVA: 12878470157);
3. Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Alessandra levolella, in qualità di Direttore dell’Ufficio Risorse umane e affari generali, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina, mentre il direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Nushin Fahrang, direttore dell’Ufficio ICT;
4. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dalla ditta affidataria;
5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 09/12/2024

il Segretario generale
GUIDO IMPROTA